

Ilva: riesame dell'AIA, quale futuro? (parte prima)*

Franco Giampietro, Luisa Giampietro

Introduzione

Nel precedente contributo sul D.L. "salva Ilva" (1) ci siamo limitati ad una prima lettura della sua laboriosa fase di formazione (da un decreto legge *ad Ilvam* ad un D.L. che introduce una legislazione speciale sull'efficacia del riesame dell'AIA per le situazioni di crisi degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale) e ad un rapido esame delle sue articolate premesse (tanto sovrabbondanti quanto confuse) in merito al bilanciamento tra tutela della salute e dell'ambiente e tutela dell'occupazione e della produzione industriale strategica. Sino ad includere la **tutela dell'ordine pubblico**, che si pretende realizzato attraverso interventi del Ministro dell'ambiente, che autorizza la prosecuzione dell'attività produttiva anche quando l'Autorità giudiziaria abbia disposto il sequestro dei beni dell'azienda senza facoltà d'uso...

In quell'occasione abbiamo lasciato aperti alcuni problemi interpretativi del testo del decreto legge, che ora intendiamo approfondire, cogliendo la (fortunata?) coincidenza della sua conversione in legge, ove sono state introdotte alcune rilevanti modifiche (2), che danno la prova **sia** dell'acquisita consapevolezza di profili di emergenza sanitaria e ambientale, in un primo momento sottovalutati (3), **sia** di un maggiore spazio affidato all'intervento delle autorità di controllo tecnico locali (4), **sia** della funzione di **stimolo**, esercitato (ancora una volta) dall'Autorità giudiziaria penale a fronte di sospette e prolungate **tolleranze extra legem** delle Autorità amministrative centrali e locali verso gravi forme di **incultura ambientale** e della sicurezza, nella gestione di un'impresa ad elevato impatto sull'ambiente (5).

Si tratterà, infine, di verificare se la **soluzione amministrativa** delle crisi aziendali, delineata, nelle condizioni di necessità ed urgenza, invocate del D.L. n. 207, **nei confronti dell'Ilva**, anche in ipotesi di conflitto con misure cautelari reali (sequestro preventivo), adottate dal giudice penale, rappresenti, **in concreto**, uno schema **esemplare** efficace, epperò, replicabile in futuro (6).

Storia giudiziaria dell'inquinamento ambientale

Un sintetico cenno alla **storia** dell'inquinamento prodotto dallo stabilimento dell'Ilva, a partire dal 1995 (7), ap-

pare necessario per comprendere **come** si è arrivati alla decretazione d'urgenza, e quindi, all'individuazione dei relativi presupposti (*ex art. 77 Cost.*) e **perché** si è dovuto richiamare un tipo di bilanciamento di valori costituzionali (**imposto** dalla realtà dei fatti), ma con formali richiami tanto reiterati quanto di per sé non persuasivi (...).

Sotto il primo profilo, l'ordinanza del Tribunale del riesame di Taranto del 7 agosto 2012, depositata il 20 ago-

Note:

* La seconda parte di questo articolo sarà pubblicata sul n. 5/2013 di questa *Rivista*.

(1) Si veda:

- F. Giampietro, *Introduzione al c.d. D.L. Ilva*, in questa *Rivista*, 2013, 1, 5 ss., e gli ulteriori contributi di:
- A. Muratori, *Decreto salva Ilva: scelte difficili*, *ibidem*, 8 ss.;
- M. Tagliaferro, *Il caso Ilva di Taranto e la L.r. Puglia n. 21/2012 in materia di valutazione del danno sanitario: primi spunti critici*, *ibidem*, 23 ss.

Ma si veda altresì,

- S. D'Angiulli, *Caso Ilva di Taranto: ora o mai più*, in questa *Rivista*, 2013, 2, 117 ss.

(2) Con la legge di conversione 24 dicembre 2012, n. 231, in G.U. 3 gennaio 2013, n. 2.

(3) Cfr., in specie, l'art. 1 *bis*:

«Valutazione del danno sanitario» e 3-bis: «Piano sanitario straordinario in favore del territorio della Provincia di Taranto».

(4) Ai sensi dell'art. 1 *bis*, comma 1, a proposito delle competenze dell'ASL e dell'ARPA a redigere congiuntamente il rapporto, almeno annuale, di valutazione del danno sanitario (VDS)...

(5) Anche a voler prescindere dall'immissione in possesso, estesa dalla legge di conversione (con la modifica dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 207) ai prodotti realizzati dall'azienda in data anteriore al decreto-legge, ma successiva al sequestro giudiziario...

(6) Com'è noto, il conflitto di attribuzione sollevato dal Procuratore della Repubblica di Taranto è stato dichiarato inammissibile dalla Corte costituzionale, con due ordinanze (n. 16/2013 e 17/2013) del 13 febbraio 2013. In tema, si veda:

- M. Cuniberti, *Il D.L. sull'Ilva, tra conflitti di attribuzione e dubbi di legittimità costituzionale*, in questa *Rivista*, 2013, 3, 205 ss., con ampi richiami di dottrina e giurisprudenza; nonché per un commento puntuale alle medesime ordinanze;
- V. Cavanna, *Caso Ilva e conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato*, in questo fascicolo della *Rivista*, pag. 326 e ss.

L'udienza per la discussione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale del riesame e dal GIP di Taranto è stata fissata dalla Corte per il 9 aprile 2013.

(7) Data di acquisto dell'impianto da parte dei Riva.

sto (8) che ha solo parzialmente modificato il sequestro preventivo, adottato dal GIP, il 25 luglio 2012, avente ad oggetto sei aree e relativi impianti dello stabilimento Ilva, introducendo modalità diverse di gestione dei medesimi (9), può essere considerata un **ricostruzione diacronica**, puntuale e documentata, delle vicende susseguite nell'arco di **17 anni di inquinamento della qualità dell'aria** e dei suoi **effetti negativi** all'interno e all'esterno del perimetro aziendale (10).

Premesso che, sin dal 1987, lo IARC (*International Agency for Research on Cancer*) ha classificato la siderurgia tra i processi produttivi, per cui esiste un'evidenza sufficiente di cancerogenicità per l'uomo (Gruppo 1) (11), si può, per comodità espositiva, dividere in **due periodi** la storia dell'Ilva. **Il primo**: dal 1995 al maggio 2011, data di deposito della perizia chimico ambientale richiesta dal PM di Taranto; **il secondo**: dal sopralluogo dell'ARPA Puglia del 2 agosto 2011, cui ha fatto seguito la relazione tecnica del 2 settembre 2011 (12) alla comunicazione dello stesso PM, in data 2 febbraio 2012, a tutte le Autorità (centrali, regionali e locali competenti) degli esiti della relazione peritale, espletata su iniziativa del GIP, nel gennaio 2012.

Da questa data scatta il **risveglio** della Autorità amministrativa: dal Sindaco di Taranto (con ordinanza 25 luglio 2012), al decreto direttoriale del 15 marzo 2012, che dispone d'ufficio l'avvio del riesame dell'AIA, rilasciata all'Ilva, con decreto 4 agosto 2011, nonché, a seguire, dal D.L. 7 agosto 2012, n. 129, convertito in legge n. 129/2012 (13), che rinvia ad un Protocollo d'intesa del 26 luglio 2012 (14), ai lavori della Commissione ministeriale che, a seguito delle riunioni del Gruppo istruttore, tenutesi tra agosto e ottobre 2012, ha elaborato il **parere istruttorio conclusivo intermedio**, reso in data 22 ottobre 2012, recepito dal decreto ministeriale del 26 ottobre 2011 (in G.U. n. 252 del 27 ottobre 2012) di riesame dell'AIA del 4 agosto 2011, citata.

Il rilascio del provvedimento di riesame non ha, tuttavia, determinato l'accoglimento dell'istanza di dissequestro, proposta dall'Ilva. Di qui il D.L. n. 207 del 3 dicembre 2012.

Primo periodo

Nel primo periodo (dal 1995 al maggio 2011) si eseguono - secondo quanto riferisce il Tribunale del Riesame di Taranto - una serie di accertamenti da parte dell'ARPA Puglia, aventi cadenza annuale (2007 - 2011), sulla qualità dell'aria, del suolo e di reperti animali (15) e sulle acque prelevate da un pozzo di una masseria, che rivelano la presenza di diossina (16). Negli anni precedenti era stata più volte rilevata all'interno delle aree dello stabilimento (che saranno poi sottoposte al sequestro dal GIP) e nei territori del Comune di Taranto e di Statte un grave fenomeno di **inquinamento atmosferico**, derivante da emissioni convogliate e non convogliate (diffuse e fuggiti-

ve) (17), contenuti sostanze inquinanti (18), in presenza delle quali erano intervenute due sentenze di condanna del Tribunale di Taranto nei confronti di Emilio Riva e del direttore pro tempore dello stabilimento. L'una emessa il 15 luglio 2002, per violazione dell'art. 674 cod.pen., l'altra, il 12 febbraio 2007, per violazione dell'art. 437 cod.pen. (19). Tuttavia non veniva riscontrato alcun migliora-

Note:

(8) In merito alla quale si rinvia, per specifiche notazioni, a

- S. D'Angiulli, *op. cit.*, e a
- A. Muratori, *op. cit.*

(9) Con la nomina di un collegio di periti con l'obiettivo di «stabilire se e come occorra intervenire nel ciclo produttivo (con i consequenziali costi di investimento) o, semplicemente, se occorra fermare gli impianti, trattandosi di decisione che dovrà necessariamente essere assunta sulla base delle risoluzioni tecniche dei custodi-amministratori, vagliate dall'A.G.: per questo lo spegnimento degli impianti rappresenta, allo stato, solo una delle scelte tecniche possibili» (pag. 119 della cit. ordinanza).

(10) A tal proposito, osserva il Muratori che, se lo stabilimento fosse chiuso potrebbe essere ben difficile il suo risanamento e la bonifica delle aree esterne, contaminate non da ricadute istantanee... ma da deposizioni di inquinanti nel corso di decenni. Quanto al rischio per la salute, se sarà effettivamente dimostrato... si tratterà, comunque, «non delle conseguenze di fenomeni di inquinamento acuto, ma degli effetti di un'esposizione di lungo periodo» (*op. cit.*, 12). Si tornerà sul tema.

(11) Come da evidenze sperimentali, riportate nella nota 9 della ordinanza del Tribunale del riesame, citata, pag. 72.

(12) Nel frattempo era stata rilasciata l'AIA del 14 agosto 2011, su domanda dell'Ilva del 2007, che rimandava a dati ambientali relativi all'anno 2005...

(13) ... citato nel secondo periodo delle premesse al decreto-legge n. 207, recante «Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione della città di Taranto», ove «il sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto» è individuato come «sito di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale» al fine di «accelerarne il risanamento ambientale e, nel contempo, di sviluppare interventi di riqualificazione produttiva e infrastrutturale... e di individuare misure volte al mantenimento ed al potenziamento dei livelli occupazionali...». Si potrebbe qualificare come l'ascendente del D.L. n. 207...

(14) Pure richiamato nella premessa al D.L. n. 129/2012, come relativo a «interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto», stipulato il 26 luglio 2012.

(15) Con abbattimento di 2.271 capi di bestiame, risultati contaminati di diossina e PCB (v. pag. 51 della sentenza).

(16) ... trattasi della masseria Carmine di Fornaro Angelo, che ha dato luogo ad ordinanza d'urgenza del Sindaco di Taranto per impedirne l'utilizzo (*ibidem*, pag. 51).

(17) ... problema definito dal Tribunale di riesame come la «criticità più importante da risolvere» perché le emissioni sono localizzate «a quote basse», riconducibili «a gravi disfunzioni dell'impianto, alle concrete modalità esecutive del processo produttivo, alla mancata osservanza ed adozione delle migliori tecniche disponibili nonché alla inadeguatezza dello stesso, soprattutto, per quanto attiene alle aree dei parchi minerali, delle cokerie, dell'agglomerato, dell'altoforno, dell'acciaieria, della gestione rifiuti pericolosi» (*ibidem*, pag. 77).

(18) Sul punto si rinvia ai contributi, citati, di

- A. Muratori, *op. cit.*, e di
- S. D'Angiulli, *op. cit.*

(19) ... rispettivamente per la contravvenzione di «getto pericoloso di cose» (ovvero: emissioni moleste) e «rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro».

mento nelle medesime aree dell'azienda, anche se il gruppo dirigente dell'Ilva avesse sottoscritto

«a partire dal 2003, ben quattro atti di intesa volta a migliorare le prestazioni ambientali del siderurgico...» (20).

Né era mancato un esposto del Sindaco di Taranto, del 24 maggio 2010, alla locale Procura della Repubblica, nel quale si chiedeva di dare avvio ad indagini per accertare eventuali responsabilità penali «in ordine all'aumento di patologie oncologiche nella popolazione di Taranto», riscontrato da studi allegati (21). Successivamente il PM disponeva consulenza tecnica (depositata nel maggio 2011), diretta ad accertare i fattori che influenzavano la deposizione «nelle vie aeree del materiale particolato e tra questo, in particolare il diametro del particolato» nonché la durata di esposizione giornaliera e gli effetti sulla salute derivanti dalla esposizione agli agenti inquinanti della popolazione interessata (22).

Ad analoghe conclusioni perveniva il Collegio peritale nominato dal GIP, che, rispondendo al primo quesito, ribadiva che:

«dallo stabilimento Ilva spa si diffondono gas, vapori, sostanze aeriformi e sostanze solide (polveri ecc.), contenenti sostanze pericolose per la salute dei lavoratori operanti all'interno degli impianti e della popolazione del vicino centro abitato di Taranto e di altri vicini, in particolare Benzo(a)pirene, IPA di varia natura e composizione nonché diossine, PCB e polveri di minerali» (23).

Secondo periodo

Il secondo periodo della storia dell'Ilva può essere convenzionalmente individuato a cavallo della data del provvedimento di AIA, rilasciato il 14 agosto 2011, sulla base di una domanda dell'Ilva - come si è già rilevato - presentata nel 2007 e riferita dalla dirigenza a dati ambientali, raccolti nel 2005 (24).

In seguito ad un sopralluogo dell'ARPA Puglia del 2 agosto 2011 risulta che dal capannone dell'area delle due acciaierie venivano emesse polveri (emissioni non convogliate) (25) con una frequenza già documentata da rilievi fotografici e video-riprese dei CC del NOE (tra il gennaio ed il maggio 2011) e già dichiarate dalla stessa Ilva, nel corso dell'istruttoria dell'AIA, in un quantitativo annuo di 540 tonnellate... (26).

Elementi di criticità venivano, altresì, riscontrati dalla stessa ARPA nell'area GRF (Gestione rottami ferrosi), ove dalla relazione del 22 settembre 2011 venivano confermati i precedenti accertamenti del NOE sulle emissioni diffuse, provenienti dal trattamento di rottami ferrosi e refrattari, in parte inviati allo smaltimento ed in parte al recupero (27) e, nello stesso tempo, si riferiva di scarichi di liquidi di dilavamento su terreno non impermeabilizzato (28).

All'esposto del Sindaco di Taranto del 24 maggio 2010,

citato, che riportava studi epidemiologici, pubblicati tra il 2007 ed il 2009, faceva seguito una perizia epidemiologica, disposta con le forme dell'incidente probatorio, dal GIP della medesima città, avente l'obiettivo di accertare se fosse provato **un danno per salute degli abitanti** di Taranto e dei Comuni limitrofi e per i lavoratori,

«operanti nello stabilimento siderurgico per effetto delle sostanze di origine industriale emesse dal complesso Ilva» (29).

Note:

(20) Così si legge nella ordinanza in commento, pag. 77, ove si indicano le rispettive date tra il 2003 ed il 2006.

(21) All'istanza il Sindaco allegava tre documenti:

- 1) il registro dei tumori Jonico Salentino (2007);
- 2) lo studio pubblicato dall'Osservatorio epidemiologico regionale (numero marzo-dicembre 2007);
- 3) lo studio dal titolo: «Analisi statistica dell'incidenza di alcune patologie tumorali nella Provincia di Taranto 1999 - 2001» (v. pag. 69-70 della cit. ordinanza, per ulteriori dettagli).

(22) Nella relazione di consulenza tecnica si accertava, tra l'altro:

«un aumento di ricoveri ospedalieri e di visite di pronto soccorso per disturbi respiratori proporzionale all'incremento di PM10» e che «nei soggetti asmatici» il rischio di ricovero «è correlato ai livelli di PM10 anche se questi non raggiungono il valore massimo di standard di qualità dell'aria...» (v. *ibidem*, pag. 62).

(23) Si legge, ancora, nella ordinanza in esame:

«Quanto al secondo quesito, i periti hanno risposto che i livelli di diossina e PCB rinvenuti negli animali abbattuti... e quelli accertati nei terreni circostanti l'area industriale di Taranto sono riconducibili alle emissioni di fumi e polveri dello stabilimento Ilva» (pag. 65).

(24) V. *retro sub.* nota 12.

(25) Le c.d. *slopping*.

(26) Sono quelle che, secondo la dirigenza dell'Ilva possono «su base annua sfuggire da tetto del capannone delle due acciaierie» (*ibidem*, pag. 39).

(27) Riferiscono i militari del NOE (all'esito di videoriprese effettuate all'esterno dello stabilimento, che documentano emissioni nell'atmosfera provenienti dalle aree adiacenti all'Acciaieria 1 dovute alla dispersione incontrollata di fumi e polvere di colore rosso che:

«durante le ore notturne si ha l'impressione di assistere ad esplosioni che liberano fumo e fiamme in grado di illuminare l'area ed i manufatti circostanti... È stato, poi individuato il sito, che dava luogo alle predette emissioni, nell'area gestione Rottami ferrosi» (GFR) (pag. 41).

(28) Si tratta di operazioni, organizzate nell'arco delle 24 ore in tre turni giornalieri di pari durata, da cui derivano le descritte emissioni:

«con capacità di propagazione oltre il muro di recinzione ed i confini dello stabilimento Ilva» (pag. 42).

Come si accerterà, nella seconda parte di questo contributo (in questa *Rivista*, n. 5/2013) il decreto di riesame dell'AIA rinvia a data successiva la disciplina della gestione dei rifiuti, delle acque e delle acque di scarico.

(29) Nell'incarico del gennaio 2012, il Collegio dei periti, oltre a condurre uno studio della qualità dell'aria, ha eseguito uno studio epidemiologico,

«utilizzando modelli di dispersione degli inquinanti, valutando le acquisizioni scientifiche sugli effetti biologici delle principali componenti chimiche del particolato e di altri singoli inquinanti (segnatamente, IPA, benzene, diossine, amianto) nonché gli effetti dell'inquinamento atmosferico sulla salute umana a breve ed a lungo termine, con particolare riferimento all'impatto ambientale della siderurgia» (pag. 71 della sentenza). In tema, si rinvia a quanto osservato, *infra*, sull'attenzione del legislatore (in sede di conversione del D.L. n. 207) alla valutazione del danno sanitario (VDS).

All'esito di **nuovo esame** delle verifiche, effettuate a partire dal 1995 da enti ed istituti scientifici nazionali e locali (ISS, ISPEL, Università degli Studi di Bari, ARPA Puglia) e di quelli svolti **direttamente**, il Collegio dei periti - riferisce il Tribunale di riesame - ha concluso nel senso che:

«L'esposizione continuata agli inquinanti dell'atmosfera emessi dall'impianto siderurgico ha causato e causa nella popolazione fenomeni degenerativi diversi dell'organismo umano che si traducono in eventi di malattia e morte... Alcuni degli effetti riscontrati si continueranno a manifestare nel futuro a causa della latenza tra esposizione ed esiti, ma la gran parte di questi potranno essere ridotti con interventi di prevenzione ambientale» (30).

Le più recenti sollecitazioni giudiziarie alle Pubbliche amministrazioni

Il Procuratore della Repubblica trasmette, in data 2 febbraio 2012, gli esiti della perizia, disposta dal GIP (31), con una comunicazione nella quale invita il Ministro dell'ambiente ed i Presidenti della Regione Puglia e della Provincia di Taranto nonché il Sindaco di Taranto, ad esercitare **senza ritardi** i poteri-doveri di intervento

«in materia di tutela dell'ambiente e, soprattutto, di tutela della salute ed incolumità delle persone».

Il Sindaco di Taranto, con ordinanza contingibile ed urgente, del 25 febbraio 2012, detta una serie di prescrizioni, qualificate come **misure idonee a scongiurare il pericolo per la salute pubblica** e da eseguire in termini oscillanti tra i 15 ed i 30 giorni (32). Avverso l'ordinanza la società Ilva proponeva ricorso al TAR Lecce che, dopo averla sospesa, in via cautelare, in data 13 aprile 2012, la annullava con sentenza n. 1550 del 9 settembre 2012 (33).

Nel ricostruire i fatti di causa, il Giudice amministrativo osserva che, dopo il rilascio dell'AIA del 4 agosto 2011 e la sospensione di alcune sue prescrizioni, a seguito di altro ricorso dell'Ilva spa al TAR Lecce (34), il Direttore Generale VIA del Ministero dell'ambiente aveva disposto con decreto n. 54 del 15 marzo 2012 il **complessivo riesame** della stessa AIA, anche a seguito di sollecitazioni formali del Sindaco di Taranto e del Presidente della Regione Puglia, essendo nel frattempo sopravvenuta la Direttiva n. 2010/75/Ce e le conclusioni sulle BAT.

Eppertanto, il Collegio sottolinea che il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale era stato avviato dal Ministero **prima ed indipendentemente dall'intervento del Giudice penale**, con il sequestro del 25 luglio 2012. Si obietta che, nella specie, non può essere ignorato il motivato sollecito delle Autorità competenti da parte del Procuratore della Repubblica in data 2 febbraio 2012... Né si può trascurare la circostanza che il citato seque-

stro, da parte del GIP, di alcuni impianti dell'Ilva, confermato in sede di riesame dal Tribunale di Taranto (nell'agosto 2012), abbia determinato una forte **accelerazione** dei lavori della Commissione ministeriale e del Gruppo di lavoro, che hanno tenuto riunioni nei mesi di agosto-settembre, consentendo l'adozione del decreto di riesame dell'AIA, in data 26 ottobre 2012, pubblicato in G.U. il giorno successivo (35). Mentre - come già rilevato - l'originario provvedimento autorizzatorio era stato adottato a distanza di ben 4 anni dalla domanda proposta dell'Ilva nel 2007.

In punto di diritto, il Giudice amministrativo ritiene che il ricorso dell'Ilva meriti accoglimento in quanto le prescrizioni dell'ordinanza **non** erano oggettivamente destinate a fronteggiare **un'emergenza sanitaria** (imponendo sistemi di campionamento, minimizzazione delle emissioni fugitive ecc.), perché integrative delle prescrizioni AIA (del 2011), anche alla luce della citata Direttiva n. 2010/75/Ce; prescrizioni non rientranti, quali **ulteriori cautele**, nella competenza del Sindaco, ma del Ministero.

E che difettava un ulteriore presupposto del provvedimento sindacale, vale dire:

«l'insorgenza improvvisa di una situazione di danno alla salute della collettività ed, anzi, essendo la questione nella sua complessità, già sottoposta all'attenzione delle Autorità amministrative coinvolte».

E qui il TAR ricorda che l'*iter* dell'istruttoria dell'originaria AIA era iniziato nel 2007...

Si può discutere se le prescrizioni, riportate nell'ordinanza contingibile ed urgente, non fossero destinate a rimuovere un **pericolo concreto** per la salute e l'integrità fisica dei lavoratori e della popolazione, residente in prossimità degli impianti dell'Ilva o, quanto meno, a ridurre gli effetti di impatto.

Tanto più che tali prescrizioni provenivano, con molta probabilità dagli esiti della perizia, disposta dal GIP, richia-

Note:

(30) Così si legge pag. 75 della ordinanza in commento.

(31) Sul punto, v. *retro*.

(32) con la previsione, in difetto di ottemperanza, della sospensione dell'attività degli impianti.

(33) Pubblicata sul sito *Giustizia Amministrativa*.

(34) Si tratta del ricorso n. 1771/2011, deciso dal TAR Lecce con sentenza n. 1187 dell'11 luglio 2012, che ha annullato alcune prescrizioni dell'AIA del 2011, innanzi citata, su ricorso dell'Ilva, ove il Collegio ha riscontrato, tra l'altro, divergenze tra il Piano di monitoraggio e controllo, assunto dall'AIA, ed il parere istruttorio definitivo della Commissione AIA-IPC, così da «ingenerare perplessità in ordine agli adempimenti» prescritti all'Ilva. Torneremo sul tema, nella seconda parte di questo contributo.

(35) Avremo modo di sottolineare nell'ultimo paragrafo di questa prima parte del contributo e nella seconda parte, in pubblicazione sul n. 5/2013, le non poche difficoltà nella «ricostruzione» del testo e quindi delle prescrizioni del provvedimento di riesame dell'AIA.

mati nella predetta comunicazione del Procuratore della Repubblica di Taranto, e si radicavano nei complessi e già riferiti accertamenti tecnici sulla qualità dell'aria, che, dal 1995 sino al gennaio 2012, erano stati eseguiti dall'ARPA Puglia e dai CC del NOE sugli impianti dell'Ilva e sui quartieri limitrofi (36). Documentazione che certamente era in possesso del Comune e della Provincia di Taranto, costituitisi nel giudizio *de quo*.

È facile, comunque, indurre (37) che il mancato avvio da parte dell'Ilva di una qualche forma di ottemperanza al provvedimento sindacale **non** ha semplificato i problemi della società, ma li ha aggravati sotto molti aspetti... quanto meno **rafforzando** il *periculum in mora*, inteso come rischio per l'ambiente e la salute, posto alla base della successiva misura cautelare del GIP (del 25 luglio 2012).

I profili sanitari emersi nella legge di conversione n. 231/2012

Nelle provvisorie conclusioni del mio precedente contributo (38), analizzando le premesse del decreto-legge n. 207/2012, osservavo che, **sotto il profilo teorico**, il Governo si impegnava a garantire che il provvedimento di riesame dell'AIA avrebbe realizzato **l'immediata esecuzione** delle misure finalizzate alla tutela della salute e alla protezione dell'ambiente, esaltandone **l'assoluta priorità** rispetto ai

«graduali ulteriori interventi sulla base di un ordine di priorità finalizzato al risanamento progressivo degli impianti».

E mi chiedevo se tale obiettivo sarebbe stato, **in concreto, realizzabile** alla stregua delle **effettive prescrizioni**, dettate dall'indicato provvedimento autorizzatorio, del quale abbiamo, nei precedenti paragrafi, **sintetizzato** le risalenti premesse in punto di fatto o, se si preferisce, le motivazioni **sostanziali** ... emerse attraverso le lunghe e risalenti indagini del PM e gli accertamenti del giudice penale.

Seguendo questa linea di impostazione, mi limiterò qui a commentare le nuove disposizioni della legge n. 231 del 24 dicembre 2012, che ha convertito il D.L. n. 207, nella parte in cui appaiono destinate a sottolineare **nuovi interventi** a protezione **della salute**, quale interesse pubblico, dichiarato prevalente sugli altri (39). Si passerà, poi, a valutare **se** ed in **che limiti** la disciplina speciale, dettata con il decreto di riesame dell'AIA, applicabile **esclusivamente ed a ogni effetto** allo stabilimento dell'Ilva (ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 1; e 1, comma 2), consentendone la prosecuzione dell'attività produttiva per un triennio (40), appaia **idonea** a perseguire il descritto bilanciamento tra i diversi interessi pubblici, così come enunciati nelle premesse formali del decreto legge.

La valutazione del danno sanitario

Appare, innanzi tutto, formalizzata **l'ammissione**, nell'art. 3 *bis*, comma 1, dell'esistenza di

«criticità sanitarie riscontrate in base ad evidenze epidemiologiche nel territorio della provincia di Taranto» (41).

Si tratta di una **presa d'atto** di non poca rilevanza, non soltanto per i profili di incentivazione finanziaria, riconosciuti nel medesimo articolo (42), ma anche perché si collega ad un nuovo articolo (1 *bis*), recante «Valutazione del danno sanitario» (tema del tutto nuovo rispetto al testo del decreto legge). Per un verso, si prevede che le regioni (epperchiò, anche la Regione Puglia), attraverso l'ASL e l'ARPA, competenti per territorio, redigano **congiuntamente**, su scadenza annuale,

«un rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS), anche sulla base del registro tumori regionale e delle mappe epidemiologiche delle principali malattie a carattere ambientale».

Per altro verso, si assegna al Ministro della Salute, di concerto con quello dell'Ambiente, il potere di fissare con decreto da adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (...), **i criteri metodologici utili** per la redazione del rapporto VDS (art. 1 *bis*, commi 1 e 2).

Orbene, nel comma 1, sembra che il Parlamento abbia tenuto presente **il modello** della legge regionale Puglia 24 luglio 2012, n. 121, cui è seguito il regolamento regionale 3 ottobre 2012, n. 24 (43); nel secondo comma, che lo Stato si sia voluto riappropriare del potere di indirizzo nei confronti delle regioni, per stabilire una soglia uniforme di tutela, vincolante per tutto il territorio nazionale, come se, a monte del preannunciato regolamento

Note:

(36) Rimandiamo alla ricostruzione dei fatti di causa, accuratamente eseguita dal Tribunale del Riesame, innanzi sintetizzata.

(37) Con la.. «saggezza del poi».

(38) Citato nella nota (1).

(39) Per i primi commenti alla legge di conversione n. 231/2012, v. gli Autori citati alla nota 6, cfr.:

– M. Zalin - L. Butti, *Ilva: Idoneità e legittimità delle nuove disposizioni dopo la conversione del D.L. in Ambiente e Sicurezza*, 2013, 2, p. 80 ss.

(40) A tenore dell'art. 3, comma 3.

(41) Sono evidentemente le criticità emerse, in sede di indagine giudiziaria, oltre a quelle già riconosciute nel cit. D.L. 7 agosto 2012, n. 129, convertito con legge n. 171/2012 ed al Protocollo d'intesa del 26 aprile 2012, citate nelle premesse del D.L. n. 207.

(42) Ci riferiamo alla sospensione delle disposizioni limitative per i triennio 2013-2015 della spesa sanitaria, prevista nelle lett. a), b) e c) dello stesso comma, nel limite di 10 milioni di euro annui, con riferimento all'azienda sanitaria locale di Taranto».

(43) In argomento, si rinvia a:

– M. Tagliaferro, *op. cit.*, ed alle successive osservazioni che seguono.

fosse già vigente una legislazione statale-quadro, del quale lo stesso regolamento rappresenterebbe la puntuale attuazione. Legge, dalla quale trarre i principi per definire **i criteri metodologici utili**, ai fini della predisposizione del rapporto di VDS.

Ma, soprattutto, in attesa del decreto de quo, **continua** ad applicarsi la legge regionale Puglia, con il suo regolamento ovvero ne è sospesa l'applicazione (anche nei confronti dell'Ilva di Taranto)?

Quesiti non marginali, ai quali può essere data una prima risposta del seguente tenore.

Il preannunciato D.M. sui criteri valutativi del danno sanitario

Posto che la legge in esame è chiaramente da annoverarsi - come già detto - tra le c.d. leggi-provvedimento (44) e considerato, altresì, che la Puglia è una delle Regioni in cui la VDS era stata **già introdotta** (con Legge Regionale, peraltro, di poco precedente) (45), appare legittimo chiedersi quali siano, da un lato, le motivazioni e, dall'altro, le conseguenze dell'intervento normativo statale.

Il tema riveste un notevole interesse; potrebbe trattarsi, peraltro, dell'ennesimo episodio della lunga, estenuante, **partita a scacchi tra il legislatore nazionale ed i legislatori regionali** che, da decenni (prima e dopo la riforma costituzionale del 2001), si contendono (autonomi o concorrenti) spazi di competenza nelle materie poste al crocevia tra la tutela dell'ambiente e quella della salute (46).

Prima di fornire qualche (iniziale) risposta agli interrogativi sollevati, giova - ancora - premettere che la **valutazione del danno sanitario**, che riprende gran parte dei principi ispiratori della disciplina sulla **valutazione di impatto sanitario** di tipo **retrospettivo**, a differenza di quest'ultima, produce **effetti giuridici vincolanti** sulle autorizzazioni, inserendosi nelle procedure di VIA ed AIA e concorrendo a determinarne gli esiti (47) e risulta, pertanto, rilevantisima (anche) **ai fini dei procedimenti di riesame dell'AIA**, accordata agli stabilimenti Ilva (e non solo...).

Mentre la valutazione di **impatto sanitario**, peraltro, nell'ottica di un approccio valutativo **integrato** tra ambiente e salute, prende in considerazione un **numero elevatissimo** di fattori, che - congiuntamente - influiscono (o sono idonei ad influire) sullo stato di salute della popolazione (c.d. determinanti sanitari) (48), la procedura di valutazione del **danno sanitario** sembra incentrarsi principalmente su **analisi di tipo ambientale** e sulle conseguenze di queste ultime sulla **salute della popolazione**. La VDS, infatti, si struttura su una sequenza che, a partire dall'elaborazione di un **modello basato sulla conoscenza di dati ambientali** (studio degli inquinanti rilasciati

dagli stabilimenti presenti *in loco*), ed una volta definito lo stato di salute delle popolazioni residenti (in base ad un quadro epidemiologico, elaborato sulle più aggiornate stime di mortalità, morbilità, ospedalizzazione ecc.), giunge a valutare - attraverso l'applicazione di appropriate funzioni **concentrazione-risposta** (specifiche per ciascun inquinante preso in considerazione) - se sussista o meno **un danno sanitario** (49).

Note:

(44) Sull'argomento, si rinvia al prezioso contributo di
- G. Arconzo, *Note critiche sul «decreto legge ad Ilvam», tra legislazione provvedi mentale, riserva di funzione giurisdizionale e dovere di repressione e prevenzione dei reati*, in www.penalecontemporaneo.it.

(45) L.R. Puglia del 24 luglio 2012, n. 21. Ricordiamo che la legge di conversione del D.L. 3 dicembre 2012, n. 207 è stata approvata in data 24 dicembre 2012. Per un commento alla legge regionale Puglia, si veda:

- M. Tagliaferro, *Il caso Ilva di Taranto e la L.R. Puglia n. 21/12 in materia di Valutazione del Danno Sanitario: primi spunti critici*, in questa Rivista, 2013, 1, 23 ss.

(46) Senza alcuna pretesa di esaustività, si rinvia ai seguenti contributi:

- F. Fonderico, *La Corte costituzionale e il Codice dell'Ambiente*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2010, 4;

- P. Maddalena, *La nuova giurisprudenza costituzionale in tema di tutela dell'ambiente*, in questa Rivista, 2012, 1;

- F. Giampietro, *La nozione di ambiente nelle recenti decisioni della Corte costituzionale e gli effetti sul riparto di competenze tra Stato e Regioni*, in questa Rivista, 2009, 6;

- D. Porena, *L'ambiente come «materia» nella recente giurisprudenza della Corte costituzionale: «solidificazione del valore ed ulteriore «giro di vite» sulla competenza regionale*, in Federalismi.it, 2009, 2;

- P. Dell'Anno, *La tutela dell'ambiente come «materia» e come valore costituzionale di solidarietà e di elevata protezione*, in questa Rivista, 2009, 7;

- M. Cecchetti, *La materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» nella giurisprudenza costituzionale: lo stato dell'arte e i nodi ancora irrisolti*, in Federalismi.it, 2009, 7;

(47) Si veda l'art. 9, L.R. Puglia 24 luglio 2012 n. 21, secondo cui:

«nell'ambito delle procedure di VIA e AIA di competenza statale, il rapporto VDS costituisce elemento essenziale per la formulazione dei pareri di competenza regionale». Per una riflessione sui principi ispiratori comuni della VIS e VDS (partecipazione, trasparenza, democrazia, equità e sostenibilità delle scelte nonché di imparzialità nella valutazione dei risultati delle valutazioni): si veda:

- M. Tagliaferro, pag. 25, *op. cit.*

(48) Es. fattori ereditari, appartenenza di genere, età, stili di vita, istruzione, ambiente di lavoro, network sociali e comunitari ecc.). In tema, si rinvia alle «Linee guida per la Valutazione di Impatto Sanitario» predisposte, nella Regione Abruzzo, da ASR ed ARTA (ottobre 2008), nella quale si chiarisce come

«una VIS non è un processo univoco e perfettamente codificato ma va adattato al singolo contesto nel quale viene applicato», il che rende ragionevole del perché esistano «sia a livello nazionale sia internazionale (...) diversi schemi di applicazione», pag. 8.

(49) Cfr. artt. 4,5 e 6 del Regolamento Regionale 3 ottobre 2012, n. 24, «Linee-guida per l'attuazione della Legge regionale n. 21/2012», in questa Rivista, 2013, 1, 34. La VIS è stata definita

«una combinazione di procedure, metodi e strumenti, tramite i quali una politica, un programma o un progetto possono essere giudicati sotto il profilo dei loro potenziali effetti sulla salute della popolazione e della loro distribuzione nell'ambito della stessa popolazione» (OMS, Congresso di Göteborg), si veda *European Centre for Health Policy, World Health Organization Regional Office for Europe. Health Impact Assessment: main con-*
(segue)

Sia nella VIS che nella VDS la valutazione effettuata ha ad oggetto il **bene collettivo «salute»**, il che - evidentemente - rende ragione degli interventi legislativi effettuati da alcune Regioni, sulla base della competenza, di natura concorrente, accordata alle stesse dal novellato art. 117, comma 3, Cost. (50).

La circostanza che alcune normative regionali, in materia di VIS e di VDS, siano nate in assenza di una normativa statale di principio, non fa che rendere più complessa l'analisi dell'impatto della legge di conversione in commento.

Tanto premesso, appare più agevole suggerire qualche (plausibile) risposta alle domande iniziali, che qui estendiamo: perché il legislatore nazionale ha sentito la necessità di introdurre lo strumento della VDS nella legge di conversione del D.L. n. 207/2012, **esistendo già** una normativa regionale applicabile agli stabilimenti Ilva?

In primo luogo, il Parlamento potrebbe aver inteso - sulla scia e dietro impulso della L.R. Puglia n. 21/2012 - disciplinare la materia in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale. Che si sia risolto ad introdurre tale disciplina **di principio** in una legge-provvedimento può costituire una scelta originata semplicemente dalla volontà di sfruttare l'impatto emotivo, suscitato dalla vicenda dell'Ilva, per formare un'agile maggioranza trasversale. Ciò non toglie che l'uso dello strumento (legge-provvedimento) appare del tutto **incongruo** rispetto al fine prospettato (introduzione di una normativa nazionale **di principio**).

Resta, inoltre, da stabilire se **gli ambiti di applicazione** delle due discipline - nazionale e regionale - siano o meno esattamente coincidenti.

La **legge regionale**, avente lo scopo di

«prevenire ed evitare un pericolo grave, immediato o differito per la salute degli esseri viventi e per il territorio regionale», (51)

si applica **sia** nelle aree di Brindisi e Taranto, già dichiarate aree ad elevato rischio di crisi ambientale ed oggetto dei piani di risanamento (approvati con D.P.R. 23 aprile 1988, confermati dal Piano regionale di intervento della L.R. n. 6/2008) (52), **sia** nelle aree dichiarate siti di interesse nazionale (SIN), nelle quali sono insediate attività industriali ed in quelle che dovessero essere dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale o SIN (53). In particolare, nell'ambito delle menzionate aree, la legge trova applicazione **solo** negli stabilimenti (ed alle parti impiantistiche connesse ad essi) **soggetti ad** autorizzazione integrata ambientale (AIA) e che siano **fonte** o di **emissioni di IPA** (54) o di **scarichi** (in mare o nei corpi idrici del bacino regionale) di **reflui di processo ed acque di raffreddamento e di trattamento** da attività lavorative oppure che impieghino particolari **materiali e composti polverulenti** (55).

La VDS, introdotta dalla **legge nazionale** di conversione del D.L. n. 207/2012, invece, si applica **in tutte le aree interessate** dagli **stabilimenti** industriali di **interesse strategico nazionale, individuati con decreto** del Presidente del Consiglio dei Ministri, in cui siano occupati - da almeno un anno - un numero di **lavoratori subordinati** non inferiore alle **duecento unità** (56).

Considerato, dunque, che le normative - regionale e nazionale - non hanno il medesimo ambito di applicazione (e, quindi, potrebbero disciplinare, rispettivamente, distinte realtà industriali, presenti nel medesimo contesto regionale...), e rilevato, altresì, che - senza dubbio - entrambe risultano applicabili agli impianti dell'Ilva, s'impone un'ulteriore quesito: **la normativa statale**, di cui alla legge di conversione n. 231/2012 (in specie, in tema di VDS), **impedisce a quella regionale di avere applicazione nelle aree dello stabilimento tarantino?**

Allo stato, per rispondere al quesito, non è **neppure possibile ricorrere al criterio della «più elevata tutela»**, elaborato dalla giurisprudenza costituzionale, pur con faticose oscillazioni, nell'ambito di quello che era stato definito - inizialmente - come **l'intreccio** tra **il valore** della tutela dell'ambiente e le materie oggetto di competenza legislativa concorrente ex art. 117, comma 3 Cost. (governo del territorio, tutela della salute ecc.): non è possibile ricorrevi non tanto perché - nella specie - la disciplina è posta, in linea di principio, a tutela della salute e non dell'ambiente (sarebbe, infatti, anche in questo caso configurabile un **concorso virtuoso**, tra norme regionali e statali, ai fini della più elevata protezione della salute...), quanto perché tale criterio del **maggior rigore** risulterebbe inapplicabile, mancando ancora uno dei due termini di

Note:

(continua nota 49)

cepts and suggested approach. W.H.O. Bruxelles, 1999 - The Goteborg Consensus Paper (1999).

L'impatto sulla salute - precisa l'OMS - può derivare da un progetto (es. costruzione di una centrale termoelettrica), da un programma (es. un'opera di riqualificazione urbana) o da una politica (es. pianificazione territoriale).

(50) Oltre alla normativa regionale della Puglia (L.R. n. 21/2012, cit.) in materia di Valutazione di Danno Sanitario, si registra l'intervento della Regione Abruzzo in tema di Valutazione di Impatto Sanitario: si veda

- L. R. n. 2/2008 (pubblicata in B.U.R. Abruzzo, s. s. 2 del 2 marzo 2008) e, in attuazione dell'art. 1 commi 3 e 4 della citata legge regionale, le Linee Guida per la Valutazione di Impatto Sanitario del 6 ottobre 2008, in tema cfr. *supra*.

(51) Art. 1, comma 1, L.R. in commento.

(52) Rubricata «Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose».

(53) Art. 1, comma 2 della L.R. cit.

(54) Idrocarburi policiclici aromatici

(55) Art. 1, comma 3 della L.R. cit.

(56) Art. 1, legge del 24 dicembre 2012, n. 231.

paragone (57) (le linee guida nazionali), delle quali la legge n. 231/2012 prevede l'elaborazione soltanto ad opera del citato decreto ministeriale (58).

E dunque, appare legittimo chiedersi se - nelle more dell'adozione della normativa statale di attuazione - le linee guida regionali in materia di VDS, nello stabilimento dell'Ilva, siano da considerarsi come poste nel nulla. La tesi non è peregrina, sebbene si scontri con un dato di fatto rilevante: ritenere che l'intervento del legislatore nazionale abbia reso inapplicabile la normativa regionale mal si concilia con i requisiti di necessità ed urgenza, che hanno condotto all'approvazione della normativa stessa (trattandosi, comunque, di una Legge di conversione di un decreto legge...).

Appare, infine, degna di nota la circostanza secondo cui le **autorità coinvolte**, rispettivamente, nella L.R. Puglia n. 21/2012 ed in quella statale di conversione, siano **sostanzialmente le medesime**, vale a dire le ASL e le Agenzie regionali di protezione dell'ambiente (59), chiamate a redigere i rapporti di VDS con periodicità quantomeno annuale.

L'intervento del legislatore nazionale, in sostanza, appare diretto a lasciare **inalterata la competenza** - presso i medesimi enti - a stilare i rapporti di VDS (creando, peraltro, un «filo diretto» di controllo, da parte delle Commissioni parlamentari, cui il Ministro della salute riferisce annualmente «sul documento di VDS, sullo stato di salute della popolazione e sulle misure di prevenzione messe in atto e sui loro benefici») (60). **Riconosce la competenza alla regione Puglia ad elaborare le relative norme «tecniche»** (fatta salva l'applicazione del D.M. - allorché verrà adottato - come soglia uniforme minimale per l'intero territorio nazionale) e - nel frattempo - pone a carico della finanza regionale i costi dell'operazione, posto che

«le amministrazioni interessate provvedono alle attività (...) con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente» (61).

Purtuttavia, offre **un contributo** di solidarietà nazionale alla Regione Puglia, con la previsione dell'art. 3 *bis* della legge di conversione a favore del piano sanitario straordinario per il territorio della Provincia di Taranto, come innanzi accennato.

Riproponendo il medesimo quesito, alla stregua del decreto di riesame dell'AIA, si ha motivo di ritenere che **argomenti testuali** militino per la conclusione - già presa - sulla vigenza della normativa regionale della Puglia in assenza del D.M., richiamato nell'art. 1 *bis*, comma 2. La cui emanazione ben potrebbe superare... il prefissato termine di gg. 90 dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (62).

Il citato decreto di riesame dell'AIA, dopo aver richiamato, **nelle premesse**, la L.R. Puglia n. 21/2012, sulla valutazione del danno sanitario (VDS) (v. pag. 3), indica anche

il regolamento regionale attuativo n. 24/2012 (al punto 4) di pag. 11) per stabilire che, ove le risultanze della **prima valutazione** del medesimo danno, **in corso di redazione** (63), evidenzino criticità, l'Autorità competente (64) notifica il documento valutativo all'Ilva ed entro i successivi 30 giorni dispone il riesame dell'AIA, ai sensi dell'art. 29 *octies* del TUA,

«al fine di assicurare gli obiettivi di salvaguardia della salute dei cittadini e dell'ambiente» (65).

Nella parte dispositiva del decreto, in esame, si prevede che costituisce parte integrante dell'autorizzazione il parere istruttorio-definitivo, reso il 20 luglio 2011 - collegato all'AIA dell'11 agosto 2011 - così come modificato secondo il **parere istruttorio conclusivo intermedio**, reso il 22 ottobre 2012 (v. p. 15). In conformità a quest'ultimo parere (66), l'art. 3, comma 3, del medesimo decreto, chiarisce che l'AIA **sarà soggetta a riesame** (ex art. 29 *octies*, comma 4, TUA),

«su istanza della Regione Puglia, a seguito della definizione del documento per la valutazione del danno sanitario ai sensi della L.R. 24 luglio 2012, n. 21»

e si aggiunge:

«anche in esito alle risultanze di un apposito monitoraggio sanitario dell'efficacia delle prescrizioni, attivato contestualmente all'adozione del presente provvedimento sulla base di accordo sottoscritto le Amministrazioni statali e territoriali coinvolte, ai sensi dell'art.

Note:

(57) Tra le molte, si rinvia a:

- Corte cost. sent. 407/2002 e, conformi,
- Corte cost. sent. n. 108, n. 135,
- Corte cost. sent. n. 232 del 2005,
- Corte cost. sent. n. 103,
- Corte cost. sent. n. 182,
- Corte cost. sent. n. 246 e
- Corte cost. sent. n. 398 del 2006, difformi però:
- Corte cost. sent. n. 307/2003 e
- Corte cost. sent. n. 248/2009.

(58) Art. 1 *bis*, comma 1, legge conv. cit.

(59) In realtà, la L.R. Puglia n. 21/2012 menziona, all'art. 2, comma 1, accanto alla ASL ed all'ARPA Puglia, anche l'Agenzia regionale dei servizi sanitari (ARES), istituita e disciplinata con L.R. Puglia del 13 agosto 2001.

(60) Art. 1, comma 5 *bis*, legge n. 231/2012.

(61) Art. 1 *bis*, comma 2, legge n. 231/2012.

(62) Come insegna l'esperienza dei (lungamente) attesi decreti ministeriali di attuazione del TUA.

(63) Risulta che il rapporto sia in fase di completamento.

(64) Che, secondo il testo del decreto in esame è rappresentato dal Ministero dell'ambiente; mentre l'Ente di controllo dall'ISPRA (v. definizioni Par. I del Parere Istruttorio conclusivo, in allegato al decreto AIA, in esame).

(65) In questi termini, si veda art. 3, comma 3, primo trattino, del decreto.

(66) Pubblicato da pag. 4 a pag. 47 del testo pubblicato in G.U. del 27 ottobre 2012, n. 252.

15 della 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche» (67).

In definitiva, è agevole evidenziare che, nel provvedimento autorizzatorio del 26 ottobre 2012, è sottolineata, **in termini espliciti**, la corrispondenza tra i punti (1 - 9), ivi richiamati, del dispositivo della delibera regionale Puglia n. 2065 del 16 ottobre 2012, cit., e le corrispondenti disposizioni del decreto di VIA suindicato (68).

Nella stessa prospettiva si collocano **sia** la norma di apertura dell'art. 1 *bis*, comma 1, che investe l'azienda sanitaria locale e l'ARPA regionale, competenti per territorio, del compito di predisporre il rapporto di valutazione del danno sanitario **sia** il disposto generale dell'art. 1, comma 2 - richiamato per l'Ilva dall'art. 3, comma 2 - che recita:

«Nei casi di cui al comma 1, le misure volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva sono **esclusivamente ed a ogni effetto** contenute nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, nonché le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame».

In conclusione, il decreto interministeriale, previsto dall'art. 1 *bis*, comma 2, pur nella sua singolarità (69), costituisce un tentativo dello Stato di riappropriarsi del com-

pito di fissare soglie uniformi di tutela (soglie minime) su tutto il territorio nazionale. Ma il legislatore, per un minimo di coerenza logica interna, non poteva, attesi i presupposti della necessità e dell'urgenza, richiamati dallo stesso decreto legge n. 207, sguarnire di tutela ambientale-sanitaria un'area del territorio nazionale, ove la Regione Puglia aveva già predisposto, per obiettivi motivi di urgenza, un sistema di protezione in fase sperimentale, imposto dal risalente e perdurante inquinamento dell'ambiente (70).

(Continua nel n. 5/2013)

Note:

(67) ... clausola di valenza generale e residuale, che sottolinea la possibilità di un'ulteriore verifica (sulla base di accordo tra Amministrazioni statali e territoriali «coinvolte») di carattere «sanitario» sull'efficacia delle prescrizioni del medesimo decreto. Ove è dato cogliere un possibile, anche se implicito, rinvio al D.M. del Ministro della salute, previsto dall'art. 1 *bis*, comma 2, «sui criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di VDS».

(68) Come è dato riscontrare dal testo del decreto AIA in commento, da pag. 10 a pag. 13.

(69) ... illustrata, *retro*, nel testo.

(70) e che risaliva a tempi certamente anteriori all'acquisto dell'impianto Ilva da parte dei Riva, nel 1995.

RIVISTE IPSOA

Sfoggia i tuoi fascicoli anche nella versione tablet e web!

Un abbonamento, tre diverse modalità di lettura.



RIVISTA
CARTACEA

Tutto ciò che è compreso nell'abbonamento sulla tua scrivania.



VERSIONE
TABLET

Scarichi i fascicoli in anteprima, effettui ricerche, inserisci note, invii pagine ed articoli: tutto in mobilità!

Per accedere alla versione tablet basta scaricare l'app gratuita **Edicola Professionale** - disponibile su AppStore, SamsungApps, Google Play o Amazon Store - ed inserire all'interno username e password di registrazione al sito Ipsoa.

NOVITÀ



VERSIONE
WEB

Dal tuo PC o notebook scarichi l'ultimo numero ancora in fase di stampa, accedi agli arretrati in PDF e navighi all'interno di un immenso patrimonio dottrinale.

Per accedere al servizio basta autenticarsi sul sito Ipsoa con username, password e codice cliente, ed accedere alla sezione I TUOI ABBONAMENTI presente nella tua Home Page Personale.

Apple e iPad sono marchi di Apple Inc. - Android è un marchio di Google Inc.